



*Il Ministro  
dello Sviluppo Economico*

**VISTA** la legge 9 luglio 1990, n. 188, recante “Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità” e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 5 della citata legge 9 luglio 1990, n. 188, concernente la composizione del Consiglio nazionale ceramico;

**VISTO** l’articolo 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, il quale, in relazione a taluni atti amministrativi per i quali era già prevista la forma del decreto del Presidente della Repubblica, individua quelli da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e quelli da emanarsi con decreto ministeriale;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 12 maggio 1997 con il quale viene rideterminata la composizione del Consiglio nazionale ceramico;

**VISTO** l’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale dispone misure per il contenimento della spesa per commissioni, comitati ed altri organismi;

**VISTO** l’articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in tema di riduzione degli organismi collegiali e di duplicazione di strutture;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 giugno 2014 di nomina del Consiglio nazionale ceramico per il successivo quinquennio;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, recante proroga, ai sensi dell’articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, e la relazione illustrativa, dove si precisa che sono esclusi dal provvedimento di ricognizione gli organismi, previsti da atti normativi, operanti nell’ambito delle attività del Ministero stesso, i quali non comportano oneri diretti o indiretti a carico del bilancio dello Stato, per i quali sussiste l’esigenza di continuità funzionale;

**CONSIDERATO** che il Consiglio nazionale ceramico non comporta alcun onere, né diretto né indiretto, a carico del bilancio dello Stato e che riguardo ad esso sussiste l’esigenza di continuità funzionale;

**VISTO** il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, che ha previsto,



all'articolo 2, il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese;

**VISTO** il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha istituito, agli articoli 6 e 7, il Ministero del turismo, trasferendo ad esso le funzioni precedentemente esercitate in materia di turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ora Ministero della cultura;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico", il quale, all'articolo 4, comma 2, lettera d), stabilisce che presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese opera il Consiglio nazionale ceramico;

**VISTO** l'articolo 5, comma 1, della citata legge 9 luglio 1990, n. 188, il quale prevede che le funzioni di presidenza del Consiglio nazionale ceramico sono esercitate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico;

**CONSIDERATO** che il Consiglio nazionale ceramico, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 giugno 2014, è scaduto per trascorso quinquennio e che, pertanto, occorre procedere al suo rinnovo;

**VISTE** le designazioni degli Enti e Organismi rappresentati nel predetto organo collegiale;

**VISTE** le dichiarazioni dei rappresentanti designati di insussistenza di situazioni di incompatibilità e conflitti di interesse ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, e di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

1. Il Consiglio nazionale ceramico, presieduto dal Ministro dello sviluppo economico, è composto per il prossimo quinquennio, dai seguenti membri:



MEMBRI EFFETTIVI

STEFANO FRICANO

*In rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico*

ANNA MARIA MELOGRANI

*In rappresentanza del Ministero della cultura*

RITA ZILLI

*In rappresentanza del Ministero del turismo*

FLAMINIA GIORDA

*In rappresentanza del Ministero dell'istruzione*

ANDREA CANEPARI

*In rappresentanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

NICOLO' GIULIANO

MARCO MOSCATELLI

SILVANO BERTINI

*In rappresentanza delle regioni di maggiori tradizioni ceramiche designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome*

LUIGI FALCONE

ANTONINO PARRUCCA

BARBARO MESSINA

SANDRA PELLI

MASSIMO ROVERA

ANTONIO DONATO COLI'

ARMANDO CAFIERO

ENRICO LUPI

*In rappresentanza dei produttori di ceramica artistica e tradizionale designati dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative in campo regionale*

MASSIMO ISOLA

NICOLETTA NEGRO

MICHELE TONIACCINI

CIRO D'ALO'

*In rappresentanza dei comuni di affermata tradizione ceramica, designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)*

ANGELA INFANTE

*In rappresentanza dei comuni di affermata tradizione ceramica, su designazione dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM)*

MEMBRI SUPPLEMENTI

CARMELA TINDARA FARANDA

LIVIA SPEZZAFERRO

PATRIZIA DE SOCIO

PIETRO PAOLO PROTO

CLAUDIO BASSO

ROBERTA FIORUCCI

RICCARDO MONACHESI

PASQUALE LIGUORI

MAURIZIO PUCCERI

VINCENZO MESSINA

ANDREA SANTOLINI

DANIELA RAMELLO

DAVIDE SERVADEI

MARIA TERESA RUBBIANI

GIOVANNI D'ANNA

PAOLO MASETTI

RAFFAELLA CAMPAGNOLO

ALESSIA MANCINI

DIEGO CORRIAS

CLAUDIO BETHAZ



## **Art. 2**

1. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente della competente Direzione del Ministero dello sviluppo economico.

## **Art. 3**

1. La partecipazione al Consiglio di cui all'art. 1 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
2. Al funzionamento e all'operatività del Consiglio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Roma,

IL MINISTRO